



- Che l'imputato e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria possono proporre, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, opposizione entro 15 (quindici) giorni dalla notificazione del decreto, con dichiarazione da depositare nella Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi.
- Che l'imputato può chiedere con l'opposizione: il giudizio immediato (art. 481 c.p.p., per i reati per i quali è prevista l'udienza preliminare) o l'emissione di decreto che dispone il giudizio (art. 557 c.p.p. in tutti gli altri casi); ovvero il giudizio abbreviato (art. 438 e 557 c.p.p.) o l'applicazione della pena (art. 444 e 557 c.p.p.) o presentarsi, ove ne ricorrano i presupposti, domanda di oblazione (art. 557 c.p.p. e art. 141 comma 3 D.Lvo 271/89).
- Che nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione (art. 557 co. 2 c.p.p.).
- Che l'imputato e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria ha facoltà di nominare un difensore e che questi, durante il termine per proporre opposizione, ha facoltà di prendere visione ed estrarre copia, nella Cancelleria, degli atti del fascicolo (art. 140 D.Lvo. 271/89).
- Che l'imputato e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria qualora non sia stato invitato prima, deve dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento, con dichiarazione resa nella Cancelleria di questo Ufficio o del Tribunale del luogo ove l'interessato si trovi o con telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da notaio, da persona autorizzata o dal difensore con avvertenza che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite per l'imputato, nel luogo in cui il decreto è notificato, (art. 161 c.p.p.) e per il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, mediante deposito in cancelleria (art. 154 c.p.p.).

**ORDINA**

L'esecuzione del presente decreto ove non venga proposta opposizione nel termine sopra indicato.

VERONA,

29 MAR 2001

IL CANCELLIERE C1  
Dot. Cristina Soardo



IL GIUDICE  
Dot. CARMINE PAGLIUCA

**ATTO DI PRECETTO** (Art. 460 comma 3 c.p.p., 181 Disp. att.)

Il Cancelliere del Tribunale di VERONA, visto il sopraesposto D.P.

**INGIUNGE**

al condannato sopra indicato di pagare al Concessionario dei servizi di Cassa competente per zona (CARIVERONA Banca Spa, agenzie di Verona e provincia per la città e provincia di Verona) entro dieci (10) giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione al D.P. la pena pecuniaria come in calce specificata.


Con avvertenza che decorso il termine senza sia avvenuto il pagamento, il presente Decreto Penale sarà trasmesso al Dipartimento Regionale delle Entrate tramite il locale Ufficio del Registro perché dia corso alla procedura esecutiva e, in caso di insolvenza, alla conversione della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 660 C.P.P. e 181 D. Lvo. 271/89.

VERONA,

29 MAR 2001

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
VERONA,

29 MAR 2001



IL CANCELLIERE C1  
Dot. Cristina Soardo

**AVVERTENZA - per il pagamento**

Effettuare il pagamento presso Ufficio postale e sportello bancario con modello di pagamento F 23, come da fac-simile allegato, debitamente compilato con i codici ivi indicati, i dati anagrafici e l'importo corrispondente al codice tributo.

Una copia del modello F23, dopo il pagamento, dovrà essere inviata all'Ufficio Campione penale di questo Tribunale.

**SPECIFICA DELLE PENE PECUNIARIE**

1 IMP.L.

2.250.000 Cod. 741T